



hindy?

dagli eventi bellici".

Allo scadere di detto periodo di permesso, il predetto impiegato, "fermando le ragioni che motivarono la precedente richiesta di permesso senza assegni", chiedeva un ulteriore periodo di aspettativa di mesi tre.

La Direzione Generale, ritenuti validi i motivi rappresentati dall'interessato, e considerandone l'urgenza, ha accolto la richiesta del predetto Aiutante, concedendogli di considerarsi in aspettativa a norma dell'art. 29 del Contratto Collettivo di Lavoro, con decorrenza dal 1° novembre c.a., in attesa delle decisioni dell'On. Consiglio di Amministrazione.

Più premesso

si propone

al Consiglio di Amministrazione di concedere all'Aiutante Dr. Goffredo D'Antona un'aspettativa di tre mesi, a norma dell'art. 29 del Contratto Collettivo di Lavoro, con decorrenza dal 1° novembre 1946.